



N/538

**Notarile moderno
Testamenti olografi pubblicati
(1808-1888)**

Inventario a cura di Cristina Tani

2025

AVVERTENZA PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI

FONDO:
NOTARILE MODERNO

TESTAMENTI OLOGRAFI PUBBLICATI (1808-1888)

Inventario valido per le richieste.

Per le richieste è necessario indicare il nome del fondo e il numero della filza.

Il numero della filza compare nell'inventario sommario nella prima colonna.

INTRODUZIONE

I ‘*testamenti olografi pubblicati*’ del fondo Notarile moderno sono una serie che comprende 121 filze legate, ordinate sulla base della data di pubblicazione dei testamenti stessi contenutivi, che vanno dal 1808 al 1888. Questa serie si avvale, come unico strumento di consultazione, dei repertori alfabetici dei testatori, conservati per lo più all’inizio di ogni singola filza.

Il testamento è un istituto risalente al diritto romano (1) che, contrariamente alla regola della pronuncia di formule, *verba solemnia*, per la produzione di determinati effetti giuridici riconosciuti dall’ordinamento romano, aveva accolto l’uso della scrittura per il fine di mantenere segrete le ultime disposizioni di volontà (2): il testamento era inserito normalmente all’interno di un involto ed è su questo che venivano poste le firme e i sigilli dei testimoni.

Con Giustiniano il *testamentum* venne regolamentato nel *Corpus iuris civilis* in maniera severa in quanto si riteneva eccezionale il caso della diseredazione, a differenza di quando avveniva nel mondo romano dove il *pater familias* godeva di una libertà pressoché assoluta nel poter disporre dei suoi beni (3).

Nel primo Medioevo si ricorre al *testamentum* essenzialmente per lasciti di natura assistenziale e si hanno soprattutto legati: con lo studio successivo del *Corpus iuris civilis* giustinianeo viene richiamato il concetto di istituzione di erede, mitigandone però il rigore (4).

Per quanto riguardava la forma scelta, se segreta o pubblica, erano rilevanti le condizioni sociali del testatore: nel caso delle classi popolari si aveva una netta predominanza del testamento pubblico (5).

A partire dal 1571, con la creazione per volontà di Cosimo I del Pubblico Archivio Generale dei Contratti (6), perché un testamento *in scriptis* avesse valore e le disposizioni in esso contenute potessero avere esecuzione, era necessario che lo stesso fosse pubblicato, cosa che veniva fatta dal Cancelliere dell’Archivio, dietro istanza degli interessati e per decreto dei Conservatori. Qualora il testamento non fosse stato custodito in Archivio, ma ritrovato tra le carte del defunto, se aveva le caratteristiche legali del testamento olografo, cioè, scritto di propria mano dal testatore stesso, poteva essere pubblicato da un notaio che poi provvedeva ad inviarlo in Archivio. Il testamento originale e in allegato l’atto di ricevimento, il certificato di morte e, inizialmente, anche la cognizione dei testimoni, fatta dall’Archivio medesimo, venivano allegati quindi al verbale di pubblicazione e formavano il fascicolo del testamento, che poi veniva legato in filze ordinate cronologicamente sulla base della data di pubblicazione dei testamenti. Le date riportate sono quelle originali del testamento, quindi fino al 1749 (anno in cui, con una disposizione del Magistrato Supremo, subentra il computo secondo l’anno solare) seguono lo stile del luogo di emissione.

In epoca leopoldina, nella generale atmosfera di rinnovamento, il conservatore delle leggi propose nel 1782, esattamente il 19 giugno, un piano di riordinamento e partizione elaborato dal 1777 da Giuseppe Sandrucci, un impiegato con notevole esperienza nel campo archivistico. Questo piano comportava per i testamenti anche la repertorizzazione e il ricondizionamento delle filze a partire dal 1569 fino all’epoca

attuale, compresa una precisa opera di rilegatura e restauro di tutti i protocolli costituenti l'attuale fondo del Notarile moderno (7).

Con la Rivoluzione francese avvennero cambiamenti significativi anche nel settore testamentario: la legge del 18 gennaio 1794 stabilì che i figli nati fuori dal matrimonio, avessero pari diritti successori rispetto ai figli legittimi, diritto confermato successivamente nel Codice napoleonico del 1804 (8).

La successiva conquista della penisola italiana da parte di Napoleone comportò la ricezione della nuova legislazione d'Oltralpe anche nel settore testamentario, con una notevole riduzione delle formalità legate all'intervento dei testimoni nel caso del testamento olografo, ridotto all'essenzialità, accanto alle figure tradizionali del testamento pubblico e del testamento segreto o mistico.

In seguito alla Restaurazione la normativa toscana accolse la tipologia testamentaria del testamento olografo, con limitazioni riguardanti in particolare le formalità esterne, posteriori, alla dichiarazione di volontà, cioè la consegna del testamento al notaio (9).

Il Codice civile del 1865 (promulgato con decreto regio del 25 giugno 1865) ha recepito in gran parte l'impianto normativo del Codice napoleonico, anche per quanto riguarda le successioni (10).

NOTE

1. In base alle XII Tavole è probabile che nel diritto romano avesse la possibilità di testare solo chi non aveva alcun discendente, in seguito tale facoltà si estese a ogni persona non sottoposta a potestà altrui “salvo l'obbligo di diseredare in termini espressi i discendenti che intendesse escludere dall'eredità” (cfr. Arangio-Ruiz, V., *Storia del diritto romano*, settima edizione, 1978). Era prevista la possibilità di effettuare dei legati.

2. Costantino, per venire incontro alle esigenze della prassi e alle istanze delle province, eliminò l'esigenza della *mancipatio* (un modo solenne di passaggio di proprietà tra cittadini romani) e relativa *nuncupatio* (dichiarazione solenne produttiva di effetti giuridici) e ridusse il numero dei testimoni da sette a cinque, come nel testamento davanti al pretore, adottandone le relative modalità.

3. Giustiniano non solo riconfermò la regola per cui la quota di legittima dovesse essere lasciata libera da qualunque onere, ma stabili anche che l'erede dovesse respondere dei legati nel solo limite dei beni ereditari restanti dopo la deduzione della porzione legittima, la quale divenne, pertanto, intangibile.

4. La libertà testamentaria, sulla base del modello germanico, improntato a una concezione consuetudinaria del diritto, distingue tra gli immobili ricevuti per successione o donazione e quelli invece acquisiti per il proprio lavoro o per atto di compravendita. Si afferma inoltre il testamento nuncupativo, retaggio del periodo romano: il disponente dichiara il proprio volere dinanzi a sette testimoni e al notaio, che redige poi un atto *ad probationem*.

5. Cfr: Biscione, G., “Il Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze” in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, 1994, pp.806-861.

6. “I nobili e le persone più qualificate per ricchezze e posizione sociale, titolari invece spesso di patrimoni di una certa rilevanza economica, pur essendo per tale motivo maggiormente inclini a mantenere un certo riserbo sul contenuto delle loro ultime volontà, allo stesso tempo mostravano però

di non gradire molto le caratteristiche del testamento solenne *in scriptis* il quale, se da un lato assicurava una certa segretezza, dall'altro si rivelava poco attraente in quanto assai pericoloso perché soggetto ad essere facilmente annullato prevedendo numerose formalità, sia per la confezione che per l'apertura e pubblicazione, assai difficili da osservare alla perfezione” (Sinisi, L., “Una presenza costante: il testamento nei formulari notarili fra Medioevo ed età dei codici” in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile - Atti dei Convegno Roma, 18 marzo 2016 - Genova, 27 maggio 2016 - Vicenza, 1 luglio 2016* (N. 1/2016): in *Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, 2016

7. Biscione, G., “Gli ordinamenti dei contratti e gli strumenti di ricerca elaborati nel pubblico generale archivio dei contratti di Firenze alla fine del ‘700” in *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna – Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca* – Atti del Convegno Brindisi, Archivio di Stato 12-13 novembre 1992, Firenze, 1993, pp. 149-221.
8. V. Richter, I. M., “La successione necessaria: profili storici” in *Familia Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, marzo 2023
9. Nello stesso tempo vi fu “un ritorno ad elementi stilistici di Antico Regime come le invocazioni iniziali e i prologhi con affidamento alla misericordia divina seguiti da legati pii”: cfr. Soffietti, I., “1865: il codice civile unitario e il testamento olografo. Un percorso accidentato” in *Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, vedi supra.
10. Per quanto riguarda alcune singole disposizioni se ne distacca, come nel caso dei figli naturali ai quali viene riconosciuta la metà della quota spettante ai figli legittimi (Capo III, Titolo II, art. 815).

TESTAMENTI OLOGRAFI PUBBLICATI

1808 - 1888

Numero della Filza	Date estreme	Numero degli inserti
1	1808-1815	1 - 100
2	1811	1 - 100
3	1811	1 - 57
4	1811	1 - 10
5	1809	1 - 57
6	1810	1 - 73
7	[1810-1812]	1 - 35
8	luglio 1813 - dicembre 1818	1 - 204
9	1819 - 1821	1 - 106
10	1822 - 1824	1 - 123
11	1825	1 - 53
12	gennaio 1826 - giugno 1827	1 - 50
13	1827	1 - 30
14	1828	1 - 27
15	1829	1 - 47
16	1830	1 - 62
17	1831	1 - 34
18	1832	1 - 44
19	1833	1 - 62
20	1834	1 - 70
21	1835	1 - 58
22	1836	1 - 72
23	1837	1 - 66
24	1838	1 - 54
25	1839	1 - 64
26	1840	1 - 71
27	1841	1 - 74
28	1842	1 - 67
29	1843	1 - 67
30	1844	1 - 76
31	1845	1 - 79
32	1846	1 - 71
33	1847	1 - 99
34	1848	1 - 82
35	1849	1 - 89
36	1850	1 - 88
37	1851	1 - 87

Numero della Filza	Date estreme	Numero degli inserti
38	1852	1 - 65
39	1852	66 - 99
40	1853	1 - 50
41	1853	51-87
42	1854	1 - 50
43	1854	51-81
44	1855	1 - 40
45	1855	41-80
46	1855	81-127
47	1856	1 - 50
48	1856	51-96
49	1857	1 - 50
50	1857	51-112
51	1858	1 - 55
52	1858	56-110
53	1858	111-123
54	1859	1 - 50
55	1859	51 - 90
56	1860	1 - 40
57	1860	41 - 94
58	1861	1 - 50
59	1861	51 - 90
60	1861	91-113
61	1862	1 - 50
62	1862	51 - 85
63	1862	86-97
64	1863	1 - 40
65	1863	41 - 85
66	1863	86-132
67	1864	1 - 40
68	1864	41 - 80
69	1864	81-110
70	1865	1 - 40
71	1865	41 - 90
72	1865	91-137
73	1866	1 - 30
74	1866	31 - 70
75	1866	71-104
76	1867	1 - 40
77	1867	41 - 90
78	1867	91-130
79	1867	131 - 139
80	1868	1 - 40

Numero della Filza	Date estreme	Numero degli inserti
81	1868	41 - 80
82	1868	81-125
83	1868	126 - 170
84	1868	
85	1869	1 - 40
86	1869	41 - 80
87	1869	81-120
88	1869	121 - 160
89	1869	161 - 167
90	1870	1 - 50
91	1870	51 - 100
92	1870	101-150
93	1870	151 - 181
94	1871	1 - 50
95	1871	51 - 100
96	1871	101-150
97	1871	151 - 187
98	1872	1 - 50
99	1872	51 - 100
100	1872	101-150
101	1872	151 - 207
102	1873	1 - 50
103	1873	51 - 100
104	1873	101-150
105	1873	151 - 205
106	1874	1 - 50
107	1874	51 - 100
108	1874	101-150
109	1874	151 - 218
110	1875	1 - 50
111	1875	51 - 100
112	1875	101-150
113	1875	151 - 200
114	1875	201 - 246
115	1876	1 - 25
116	1877 -1878	1 - 36
117	1879	1 - 28
118	1889	1 - 15
119	1881 - 1882	1 - 30
120	1883 - 1886	1 - 28
121	1887 -1888	1 - 24